



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 25

del 13-07-2020

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRO BRACCIANTE" CF 03736670658 -
nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che:*
- a) *abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato;*
 - b) *all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";*
- VISTA** la nota in data 30/06/2020 con la quale l'Ente di Promozione Sportiva CSEN, avendo riscontrato che con lo stesso codice di affiliazione 48714 risultavano iscritte al Registro la "A.S.D. KICK BOXING SALERNO", CF 04655460659 e la "ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRO BRACCIANTE", CF 03736670658, ha richiesto la cancellazione di quest'ultima motivata dall'erronea iscrizione al Registro;
- VISTO** il controllo effettuato nella piattaforma del Registro, dal quale è emerso che con lo stesso codice affiliazione CSEN 48714 risultano presenti le iscrizioni della "A.S.D. KICK BOXING SALERNO", CF 04655460659 e della "ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRO BRACCIANTE", CF 03736670658, conseguite, rispettivamente, in

AM

data **15/05/2017** e **13/09/2015** entrambe con validità sino al **31/12/2020**;

RILEVATO che nella sezione documentale del Registro, in abbinamento al CF **03736670658**, l'Ente CSEN caricava documentazione (atto costitutivo e moduli di affiliazione) riferita alla A.S.D. KICK BOXING SALERNO, CF 04655460659;

RILEVATO che l'Ente CSEN aveva aderito all'iter alternativo dal 28/10/2010 e, pertanto, nell'iscrivere al Registro CONI la "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRO BRACCIANTE**", CF **03736670658**, oltre ad assicurare la correttezza dei dati inseriti nel suddetto Registro, ha garantito per tutte le annualità di affiliazione la sussistenza dei requisiti di iscrizione nonché la partecipazione della stessa alle attività sportive caricate nella Piattaforma del Registro CONI;

RITENUTO che, alla luce della citata nota del 30/06/2020 e delle risultanze contenute nel Registro CONI, l'iscrizione per il soggetto denominato "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRO BRACCIANTE**", CF **03736670658**, effettuata dall'Ente CSEN in data **13/09/2015** e rinnovata per tutti gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al 31/12/2020 non sia suffragata da nessun rapporto di affiliazione e che, pertanto, sia priva dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato;

TENUTO CONTO che l'esito dell'istruttoria ha evidenziato il mantenimento nel Registro del solo soggetto denominato "A.S.D. KICK BOXING SALERNO", CF 04655460659;

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRO BRACCIANTE**", CF **03736670658**;
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva CSEN la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati